





REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AGORA' S10 PER L'ACCESSO E LA COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' PUBBLICA E IN REGIME DI ACCREDITAMENTO

(in attuazione della L.R. n. 11/2007 e ss.mm. e ii.)

Approvato dall'Assemblea Consortile nella seduta del 30.06.2021 con Deliberazione n. 7

INDICE:

PREMESSA

TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: CARATTERISTICHE GENERALI E STANDARD DI BASE DEI SERVIZI

- ART. 1 Oggetto del Regolamento
- ART. 2 Finalità
- ART. 3 Caratteristiche generali e standard di base dei servizi educativi per la prima infanzia. Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema.
- ART. 4 Durata di erogazione dei servizi
- ART. 5 Forme di gestione
- ART. 6 Destinatari dei servizi
- ART. 7 Calendario, orario di funzionamento e frequenza

TITOLO II - CRITERI DI AMMISSIONE

- ART. 8 Procedure di ammissione
- ART. 9 Modalità di ammissione
- ART. 10 Valutazione requisiti di accesso e attribuzione del punteggio
- ART. 11 Obblighi di pubblicità e informativa sulla privacy
- ART. 12 Documentazione agli Atti d'Ufficio

TITOLO III - SISTEMA DI TARIFFAZIONE DEI SERVIZI

- ART. 13 Adozione del sistema tariffario
- ART. 14 Voucher / Buoni servizio
- ART. 15 Beneficiari e requisiti di accesso al sistema dei Buoni servizio
- ART. 16 Valore e durata dei Voucher/Buoni Servizio
- ART. 17 Modalità di assegnazione ai servizi e utilizzo dei Buoni
- ART. 18 Accesso e fruizione dei servizi







ART. 19 - Mancata accettazione e rinuncia al servizio

ART. 20 - Dimissioni dal servizio

TITOLO IV - NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 21 - Norme generali di comportamento sanitario

ART. 22 – Riammissioni al servizio

ART. 23 - Somministrazione farmaci

ART. 24 – Comportamento in caso di incidenti

ART. 25 - Comportamento in caso di malattie e di pediculosi

ART. 26 - Dieta alimentare

TITOLO V - ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 27 – Vigilanza e controllo

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 28 - Trattamento dei dati

ART. 29 - Responsabile del procedimento

ART. 30 – Tutela degli utenti

ART. 31 – Entrata in vigore

ALLEGATO 1 – Tabelle per tariffe servizi







PREMESSA

Al fine di favorire l'accesso servizi ai socio-educativi per la prima infanzia, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale (Regolamento di attuazione della Legge regionale 23 Ottobre 2007, n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328"), l'Azienda Speciale Consortile AGORA S10 intende disciplinare l'accesso e la compartecipazione ai servizi di cura alla Infanzia regolamentando il funzionamento dei "Servizi socio-educativi alla Prima Infanzia a titolarità pubblica e in regime di accreditamento", nel rispetto di ogni normativa statale e regionale attualmente vigente in materia di servizi per la prima infanzia, nonché di quanto previsto nella programmazione d'Ambito sulla base delle risorse effettivamente disponibili per la realizzazione del servizio stesso che si configura quale tipologia a c.d. "domanda individuale".

TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: CARATTERISTICHE GENERALI E STANDARD DI BASE DEI SERVIZI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene adottato dall'Azienda Speciale Consortile – Consorzio Sociale AGORA S10 - Ambito Territoriale S3 ex S10, in conformità con quanto disciplinato dalla Regione Campania, per le specifiche tipologie di servizio, con il Regolamento 7 aprile 2014, n. 4, di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, del Catalogo dei servizi di cui alla DGRC n. 107/2014, così come integrato dalla DGRC n. 490/2015, nonché della DGRC n. 327 del 07/08/2015 con la quale si determinano le tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali.

Il presente regolamento, nel quadro delle normative statali e regionali, disciplina l'accesso ai servizi di cura alla Infanzia a titolarità pubblica e in regime di accreditamento "oltre a svolgere una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, comprende finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino". Pertanto, pur negandosi l'inserimento tali servizi nell'ambito delle vere e proprie istituzioni scolastiche, si è rilevata "la assimilazione, ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche" (Corte Cost. sentenza n. 467 del 2002, id. n. 370 del 2003).

ART. 2 FINALITA'

I servizi educativi per l'infanzia, rivolti ad utenti da 0 a 36 mesi:

- configurano un sistema di opportunità educative finalizzato a favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico fisico, affettivo e sociale dei minori;
- concorrono alla gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, alla realizzazione di politiche di
 pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla
 conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti
 dell'infanzia;
- costituiscono punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico, sociale, di mediazione culturale e di valorizzazione delle tradizioni locali;
- nel loro funzionamento promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia;
- sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.







ART. 3

CARATTERISTICHE GENERALI E STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

L'offerta territoriale di servizi di cura alla prima Infanzia prevede le seguenti tipologie di servizi:

- 1. Nidi e micro-nidi di infanzia;
- 2. Servizi integrativi al nido;
- 3. Sezioni Primavera;
- 4. Servizi ricreativi;
- 5. Servizi sperimentali;
- 6. Altri Servizi socio-educativi.
- **3.1 Nidi e micro-nidi di infanzia** così come disciplinato dal Regolamento n.4 del 7/04/2014 *BURC n. 28 del 28 Aprile 2014*, dal Catalogo dei servizi ad esso allegato e integrato coni requisiti di cui alla DGRC n. 490/2015, dalla Deliberazione 2067 del 23-12-2008 BURC n. 8 del 09.02.2009 "Linee di indirizzo per l'attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-36 mesi)nell'ottica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro".

Il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa da zero a tre anni, che prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli. Tale tipologia di servizio può essere erogata presso strutture comunali o aziendali.

Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino (pasti, riposo), rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

Il nido di infanzia prevede una ricettività dai 30 ai 60 posti – bambino. Il micro-nido dai 6 ai 29 posti - bambino. Il servizio di nido e micro-nido può essere a tempo pieno, con orario di apertura pari o superiore alle 8 ore giornaliere, o a tempo parziale, con orario di apertura inferiore alle 8 ore giornaliere. L'orario di permanenza presso il nido non può, comunque, essere superiore alle 10 ore giornaliere.

La dotazione organica, come da "Nuovi requisiti" di cui alla DGRC n. 490/2015, deve contemplare: una figura di Coordinamento; Figure con formazione specifica in tematiche educative e psicopedagogiche di 2° e 3° livello.

3.2 - Servizi integrativi al nido ovvero **Spazi per bambini e bambine** e **Centri per i bambini e le famiglie** cosi come disciplinato dal Regolamento n.4 del 7/04/2014 - *BURC n. 28 del 28 Aprile 2014*, dal Catalogo dei servizi ad esso allegato e integrato coni requisiti di cui alla DGRC n. 490/2015, dalla Deliberazione 2067 del 23-12-2008 - BURC n. 8 del 09.02.2009 "Linee di indirizzo per l'attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-36 mesi)nell'ottica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro".

I servizi integrativi sono servizi educativi complementari ai nidi, che garantiscono una risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orari più ridotti rispetto ai servizi tradizionali (art. 3 e 5 della Legge 285/1997). Rientrano in questa tipologia:

- lo Spazio bambini e bambine, servizio con caratteristiche educative e ludiche che offre assistenza ai bambini da 0 a 36 mesi. Ricettività max 50 bambini;
- il Centro per i bambini e le famiglie, servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da 0 a 3 anni, che prevede la presenza di un genitore o familiare di riferimento. Ricettività max 30 bambini.

La permanenza presso i suddetti servizi non può essere superiore alle 3 ore giornaliere e non è previsto il servizio di mensa ed il riposo pomeridiano.







La dotazione organica, come da "Nuovi requisiti" di cui alla DGRC n. 490/2015, deve contemplare: una figura di Coordinamento; Figure con formazione specifica in tematiche educative e psicopedagogiche di 2° e 3° livello.

3.3 - Sezioni Primavera di cui alla Deliberazione 2067 del 23-12-2008 - BURC n. 8 del 09.02.2009.

Si tratta di un servizio socio-educativo integrativo a carattere sperimentale, rivolto ai bambini nella fascia d'età 24 – 36 mesi, aggregato alle scuole dell'infanzia statali o paritarie e agli asili nido comunali o gestite da privati in convenzione, come definito dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 comma 630 dell'art. 1 (legge finanziaria per il 2007), dalla C.M. n. 235 del 21/06/07 e dai seguenti Accordi: Accordo Quadro del 14 giugno 2007 definito in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni; Conferenza Unificata di Governo, Regioni ed Autonomie Locali del 20 marzo 2008; Accordo 2008 tra Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Campania e l'Anci Campania.

- **3.4 Servizi ricreativi** ovvero **Ludoteche per la prima Infanzia e Servizi temporanei e territoriali** cosi come disciplinato dal Regolamento n.4 del 7/04/2014 *BURC n. 28 del 28 Aprile 2014*, dal Catalogo dei servizi ad esso allegato e integrato coni requisiti di cui alla DGRC n. 490/2015, dalla Deliberazione 2067 del 23-12-2008 BURC n. 8 del 09.02.2009 "Linee di indirizzo per l'attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-36 mesi)nell'ottica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro".
- **3.5 Servizi sperimentali** di cui alla Deliberazione 2067 del 23-12-2008 BURC n. 8 del 09.02.2009. Rientrano in questa tipologia tutti i servizi innovativi per l'infanzia, non riconducibili alle categorie sopraelencate ("nidi-micronidi", "servizi integrativi") che rispondono ad esigenze particolari delle famiglie e/o a particolari caratteristiche territoriali, demografiche e sociali dei comuni di riferimento e/o a difficoltà di soddisfare la domanda. Tutti i servizi sperimentali possono essere realizzati da Comuni o da altri soggetti pubblici, in forma singola o associata, ovvero da soggetti del privato sociale e dai datori di lavoro pubblici o privati, in forma singola o associata.

A titolo esemplificativo, si elencano alcune tipologie di servizi sperimentali.

- Mamma accogliente: il servizio è svolto, in modo stabile e continuativo, da una mamma, che accoglie presso la propria abitazione fino ad un massimo di tre minori di età 0-36 mesi, che concorda direttamente con le famiglie coinvolte le modalità di espletamento delle prestazioni.
- *Educatrice Familiare*: servizio svolto da un'educatrice presso il domicilio di famiglie con bambini di età 0-36 mesi, disponibili ad aggregarsi e a mettere a disposizione un ambiente domestico adeguato. Il servizio è rivolto ad un massimo di 3 minori.
- Educatrice Domiciliare o Piccolo gruppo educativo: è gestito da un educatrice, che opera, insieme ad una figura di supporto, presso il proprio domicilio o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione dal comune o da altro soggetto, ove ospita un massimo di cinque minori di età 0-36 mesi.
- Servizio Babysitting: il servizio si rivolge ai bambini di età 0-36 mesi e prevede l'assistenza dei minori da parte di babysitter, individuate dal Comune e inserite in appositi elenchi. Il servizio può essere svolto sia presso il domicilio delle famiglie, che nei locali dei nidi o di altri servizi educativi e ricreativi messi a disposizione dal Comune.
- BabyTrasporto Sociale: il servizio coinvolge più bambini, di età compresa tra i 18 e i 36 mesi, che frequentano i servizi per la prima infanzia presenti sul territorio e prevede la presenza di una o più figure di accompagnamento. Si caratterizza anche come servizio aziendale per garantire il trasporto dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori dal nido agli spazi aziendali dedicati.
- *Ufficio Genitore-Bambino*: si tratta di un'apposita stanza che i lavoratori e le lavoratrici possono utilizzare nei casi di emergenza e che oltre alle attrezzature d'ufficio per lavorare, dispone di un'area attrezzata con giochi per bambini.







Agrinido: si tratta di un servizio rivolto ai bambini nella fascia d'età da 3 a 36 mesi attivato esclusivamente in appositi spazi collocati in contesti agricolo-rurali, quali per esempio, agriturismi, fattorie didattiche e sociali, aziende agricole, parchi naturali. L'Agrinido prevede lo svolgimento delle attività prevalentemente all'aperto, ha come base una cultura di attenzione alla qualità della vita ed alla sostenibilità ambientale e deve essere integrato da un servizio di trasporto progettato in base alle esigenze del territorio. Si prevede 1 operatrice ogni 4 bambini, fino ad un massimo di 12.

3.6 - Altri Servizi socio-educativi regolamentati ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 285/1997 e ss. mm.ii. L'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 può offrire nuovi e ulteriori servizi educativi a titolarità pubblica o in regime di accreditamento, organizzati con modalità diversificate, stabilendo, con proprio provvedimento ed in conformità alle previsione di cui al presente Regolamento n. 4/2014.

In relazione ai servizi di cui sopra, l'Azienda Speciale Consortile AGORA S10, anche mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento di cui alla DGRC n. 107 del 23/04/2014 in attuazione dell'art. 30 comma 10 del Regolamento regionale n. 4/2014 e fermo restando il rispetto delle vigenti previsioni normativo-regolamentari, svolge compiti di indirizzo, di promozione della qualità dei servizi e di vigilanza.

ART. 4 DURATA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

In relazione all'offerta pubblica di servizi alla prima Infanzia ed in coerenza con quanto disciplinato da Catalogo Regionale dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della L.R. 11/2007, l'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 può fornire indirizzi per la definizione delle modalità organizzative, degli orari di apertura e di frequenza dei servizi, diversificandoli, riducendoli e ampliandoli in relazione alle esigenze delle famiglie e alle disponibilità finanziarie derivanti da progettazioni e sovvenzioni pubbliche e private di qualsiasi natura.

ART. 5 FORME DI GESTIONE

I servizi per l'infanzia rientrano nelle competenze delle Politiche sociali e pertanto nelle funzioni associate delegate all'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10, per l'Ambito S3 ex S10. Per la gestione dei servizi a titolarità pubblica, l'Ambito può avvalersi degli organismi del privato sociale, ai quali affidare tale compito tramite apposite procedure ad evidenza pubblica da espletare ai sensi delle normative vigenti.

Il Comune titolare del/dei servizio/i per l'infanzia a gestione pubblica associata mediante l'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 dovrà garantire la gratuità della sede e delle utenze: acqua, energia elettrica, riscaldamento, tassa smaltimento rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura.

Ai fini dell'attivazione dei servizi programmati, si dovrà procedere alla previa approvazione e sottoscrizione dei contratti di comodato degli immobili resi disponibili dai Comuni appartenenti all'Ambito S3 ex S10 ove svolgere i succitati servizi per l'infanzia.

ART. 6 DESTINATARI DEI SERVIZI

I servizi di cura all'Infanzia, a titolarità pubblica, di cui al presente Regolamento sono rivolti alle famiglie residenti nei dieci Comuni aderenti all'Ambito S3 ex S10.

I medesimi servizi sono riservati ai minori in età ricompresa tra 0 e 36 mesi, suddivisi in piccoli (lattanti 0-12 mesi), medi (semi-divezzi 13-24 mesi) e grandi (divezzi 25-36 mesi).







In funzione dell'età, il servizio prevede un passaggio progressivo dal gruppo dei piccoli a quello dei medi e grandi. Ogni struttura deve definire i tempi (mesi/anno, giorni/settimana, orari) di erogazione del servizio tramite apposito calendario, da predisporsi annualmente.

L'ammissione di bambini residenti nei comuni fuori dall'Ambito Territoriale S3 ex S10 sarà possibile solo in caso di sottodimensionamento di domande di residenti, sufficienti a coprire tutti i posti disponibili. Il diritto al posto decade, con decorrenza dal successivo ciclo annuale di frequenza, quando si determina una nuova posizione per un nuovo iscritto, residente in uno dei Comuni dell'Ambito S3 ex S10.

ART. 7 CALENDARIO, ORARIO DI FUNZIONAMENTO E FREQUENZA

I **nidi e i micro nidi d'infanzia** dell'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 iniziano le attività in corrispondenza con l'inizio delle attività scolastiche nel mese di settembre e si chiudono nel mese di giugno con la chiusura delle scuole per l'infanzia, con attività per cinque giorni settimanali, fatte salve variazioni dovute a cause di forza maggiore e/o motivazioni fondate che il Consorzio stesso si trovi a dover adottare, previo congruo preavviso all'utenza.

Nei due mesi estivi, si possono prevedere attività integrative (tipo Spazio per Bambini e bambine o altre soluzioni temporanee e territoriali) presso sedi rese disponibili dai Comuni o direttamente presso le strutture di nidi e micro nidi.

I nidi e i micro nidi d'infanzia funzionano secondo tipologie differenziate di orario a domanda delle famiglie e secondo le seguenti modalità organizzative coerenti con la programmazione educativa:

- orario a tempo corto: 8.00-13.00;
- orario a tempo corto: 8.00-14.00 (comprensivo del pasto);
- orario a tempo lungo: 8.00-16.00 (comprensivo del pasto e del riposo).

Il passaggio da un regime orario all'altro potrà essere effettuato durante l'anno, in via eccezionale e su specifica richiesta scritta della famiglia qualora si verifichi la disponibilità di un posto e ricorrano le condizioni organizzative ed educative necessarie a garantire la permanenza della/del bambina/o all'interno della struttura di riferimento.

Gli orari sopraindicati possono essere variati, nell'ambito della programmazione, sia in entrata che in uscita, qualora se ne presenti la necessità in rapporto a reali nuove istanze dell'utenza, compatibilmente con i limiti organizzativi e finanziari e nel rispetto pieno della coerenza e della qualità complessiva del progetto pedagogico.

Il soggetto di gestione potrà attivare, inoltre il *servizio di pre e post accoglienza*, per le famiglie che ne facciano richiesta e che si impegnano al pagamento, per tutto l'anno educativo, di una quota mensile maggiorata (determinata dal CdA dell'Azienda Consortile)

Nel caso in cui un utente ammesso rinunci al servizio dovrà inviare apposita comunicazione scritta all'Ufficio del Piano Consortile S3 ex S10. Nel caso in cui si rendano posti liberi, gli utenti iscritti ed inseriti nella graduatoria utile saranno tempestivamente informati a mezzo telefonico dal competente ufficio. Se a seguito comunicazione si intende rinunciare al posto, si dovrà esprimere tale intenzione in forma scritta entro i 5 gg. successivi alla comunicazione ricevuta. Trascorso tale periodo, in mancanza della comunicazione di rinuncia, l'ufficio provvederà alla cancellazione dalla graduatoria ed allo scorrimento della stessa.

Qualora durante l'anno educativo risultassero dei posti vacanti, in assenza di lista d'attesa, potrà essere indetto un bando integrativo.

Le ammissioni saranno possibili entro e non oltre il 6 gennaio dell'anno educativo in corso.

Sarà possibile andare in deroga a tale scadenza solo in situazioni di particolari e comprovate necessità, che saranno valutate dall'ufficio competente.

Per i **Servizi integrativi al nido**, verranno adottate analoghe procedure, di volta in volta determinate sulla base della temporalità del servizio, dei posti disponibili e dei requisiti individuali di accesso.







TITOLO II - CRITERI DI AMMISSIONE

ART. 8 PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il presente Titolo disciplina i criteri di ammissione ai servizi dell'unita di domanda, ovvero le famiglie e minori del territorio con età compresa tra 0 e 36 mesi, destinatari ultimi dei servizi di cui al presente Regolamento. L'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 individua i termini e le modalità di accesso ai servizi a titolarità pubblica e in regime di accreditamento.

Possono avere accesso alle strutture e ai servizi di cui al presente regolamento i nuclei familiari residenti nei Comuni consorziati afferenti all'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 con a carico figli minori conviventi di età compresa tra i 0-3 anni, anche adottati e/o in affido in possesso della Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte dell'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni.

Preliminarmente all'avvio del servizio, di norma fissato al 1° settembre per ogni annualità di attività, l'Ufficio di Piano procede alla pubblicazione di avviso per la presentazione delle domande.

L'ammissione al servizio è, pertanto, subordinata alla compilazione di una domanda d'iscrizione, da redigere su apposito modulo allegato al citato avviso e disponibile presso le sedi degli sportelli dei servizi sociali professionali (PUA) comunali, presso l'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10, nonché *on line* sul sito istituzionale (www.agoras10.it).

Alla domanda d'iscrizione, debitamente sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci pena esclusione, va necessariamente allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione relativa alla situazione lavorativa dei genitori.
- Attestazione ISEE con annessa DSU prodotte ai sensi di legge.
- Certificato di regolarità dell'obbligo vaccinale per la frequenza al nido, ai sensi della L. 119/2017 (la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determina la decadenza dell'iscrizione e l'ammissione del bambino al servizio di micro nido).
- Segnalazione di gravi o particolari patologie (insufficienza cardiaca, periodo post-operatorio, allergie e/o intolleranze, etc.).
- Eventuali certificazioni mediche attestanti lo stato di disabilità del minore.
- Copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini per i genitori separati e divorziati a tutela loro e dei minori con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che la copia trasmessa è conforme all'originale.
- La situazione di famiglia, la residenza e la situazione occupazionale dei genitori saranno attestate dai richiedenti con Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con le conseguenze in caso di dichiarazione infedele o mendace previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000.

In caso di effettiva ammissione alla frequenza del servizio, comunicata dall'Ufficio di Piano consortile preliminarmente all'avvio delle attività, il genitore del minore o chi ne fa le veci, è tenuto alla presentazione, pena non accesso al servizio stesso, di certificazione medica del minore con specifica di eventuali allergie e/o patologie.

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione il genitore del minore, o chi ne fa le veci, è tenuto a indicare la sede di riferimento; in caso di indicazione difforme, l'Ufficio procede in automatico alla correzione e all'assegnazione della domanda alla sede corretta di riferimento.

La domanda di iscrizione al servizio, ivi compresa la documentazione allegata alla stessa, ha validità limitata alla sola annualità ordinaria di attività e può essere presentata in qualsiasi momento dell'annualità, con previsione di accesso ordinario in caso di disponibilità di posti e di accesso differito in caso di predisposizione di lista d'attesa per numero di domande eccedenti i posti a disposizione.







La mancata presentazione di uno o più dei documenti da allegare alla domanda comporta la sospensione dell'accesso al servizio fino ad avvenuta regolarizzazione della posizione.

La presentazione della domanda d'ammissione comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

L'Ufficio di Piano consortile si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità/incoerenza del contenuto delle dichiarazioni, il genitore del minore, o chi ne fa le veci, dovrà rispondere ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni mendaci.

In caso di mancata frequenza del servizio per **oltre 15** (**quindici**) **giorni consecutivi**, con contestuale mancata presentazione di formali comunicazioni e/o certificazioni entro giorni 7 (sette) dalla data della prima assenza, l'Ufficio procede a sollecitare il genitore del minore, o chi ne fa le veci, alla regolarizzazione delle posizioni entro ulteriori giorni 7 (sette). Decorso inutilmente tale ulteriore termine, si dispone la cancellazione d'ufficio del minore dall'elenco degli iscritti, a beneficio di ulteriori iscritti in lista d'attesa.

Il numero degli ammessi ai servizi sarà determinato tenuto conto delle disposizioni delle Ordinanze e Protocolli di sicurezza anti-diffusione SARS-COV 2 relativi ai servizi per l'infanzia e adolescenza ed ad ogni altra disciplina e/o linea guida emanata dal Governo, dalla Regione, dall' INAIL e dalle ulteriori istituzioni in materia di prevenzione e contrasto del contagio da COVID-19 per la quale sussista un obbligo di osservanza.

ART. 9 MODALITA' DI AMMISSIONE

Il numero massimo di iscrizioni al servizio è fissato dall'Ufficio di Piano consortile in conformità alla programmazione e alle possibilità operative connesse ai requisiti strutturali degli immobili ospitanti il servizio stesso.

Considerato che il servizio non si configura come livello essenziale di assistenza, bensì come servizio c.d. *a domanda individuale*, in caso di presentazione di un numero di domande superiore rispetto al limite dei postiutente effettivamente disponibili, si procederà all'iscrizione nell'elenco degli ammessi, sulla base del punteggio assegnato e nel rispetto dell'istruttoria di cui al precedente art. 8, secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle suddette istanze al protocollo di riferimento. I minori eccedenti il limite dei posti-utente disponibili saranno inseriti in apposita lista d'attesa a scorrimento nelle more della creazione di eventuali disponibilità. Per la redazione della lista d'attesa, sarà anche in questo caso seguito il principio dell'ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo di riferimento.

E' cura dell'Ufficio di Piano consortile comunicare agli interessati, con mezzi idonei, l'ammissione diretta al servizio o l'iscrizione nella lista d'attesa o la sopraggiunta disponibilità di posti.

L'interruzione nella fruizione del servizio, sia essa determinata d'ufficio o su richiesta del genitore o di chi ne fa le veci, comporta la cancellazione dall'elenco dei minori iscritti; di conseguenza, per un eventuale reingresso nel servizio, dovrà essere prodotta nuova domanda di ammissione.

ART. 10 VALUTAZIONE REQUISITI DI ACCESSO E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

La valutazione delle istanze verrà effettuata da apposita Commissione nominata con successiva Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale.

Le ammissioni ai servizi per la prima infanzia dovranno tenere conto delle seguenti priorità che costituiranno titolo di precedenza:

1. bambini disabili, con certificazione dell'ASL (ex L.104/92, art.12, punto 1);







- 2. bambini che necessitano di immediato allontanamento dalla famiglia; situazione socio ambientale ritenuta grave dai servizi sociali; esistenza di problemi di ordine psico-fisico e sensoriale (del bambino e/o del genitore); esistenza di problemi socio-familiari; affidamento;
- 3. bambini già frequentanti nel precedente anno educativo che ne facciano domanda.

Tali condizioni devono essere motivate e documentate dal Servizio Sociale competente per Comune con esplicita richiesta di inserimento a prescindere dalla graduatoria (valida anche ad anno educativo iniziato) Qualora le domande siano eccedenti rispetto ai posti disponibili, la Commissione verificherà la sussistenza dei requisiti di accesso per le ammissioni delle istanze e stilerà la graduatoria delle richieste ammesse, sulla base del punteggio massimo conseguibile di **punti 40,** così ripartiti:

- a) numerosità del nucleo familiare: 1 punto per ogni componente il nucleo familiare fino a max punti 5;
- b) reddito ISEE del nucleo familiare richiedente max 10 punti così assegnati:

<i>da</i> € 0	Punti 10
<i>da</i> € 6.703,01 <i>a</i> € 13.406,00	Punti 9
<i>da</i> € 13.406,01 a € 20.109,00	Punti 8
da € 20.109,01 a € 26.812,00	Punti 7
da € 26.812,01 a € 33.515,00	Punti 6
da € 33.515,01 a € 40.218,00	Punti 5
da € 40.218,01 a € 46.921,00	Punti 4
da € 46.921,01 a € 53.624,00	Punti 3
da € 53.624,01 a € 60.327,00	Punti 2
oltre € 60.327,01	Punti 1

- c) presenza di componenti, nel nucleo familiare, di età inferiore a 18 anni anche adottato e\o in affido: punti 1 per ogni componente minore fino ad **max punti 5**;
- a) nucleo familiare monoparentale (mancanza di un genitore, orfani; madre nubile o padre celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore naturale) documentata anagraficamente: **punti 5**;
- b) presenza nel nucleo familiare di uno o più minori disabili: **punti 5**;
- c) presenza di entrambi i genitori che lavorano: **max punti 5,** (di cui 2 punti per orario di lavoro part time di uno o entrambi e 5 punti per orario di lavoro full time di entrambi).
- d) Bambini residenti nell'ambito presenti nella graduatoria dell'anno precedente e rimasti in lista d'attesa (per i quali sia stata confermata la richiesta): **punti 2**
- e) Bambini con uno o entrambi i genitore/i in situazioni di invalidità o disabilità, con attestazione sanitaria di non autosufficienza: **punti 3**

Nel caso i posti non risultino sufficienti a garantire la totale copertura degli aventi diritto, usufruiranno del servizio bambini nati per primi. Nel caso in cui due o più bambini abbiano la stessa età, per l'ammissione si procederà al sorteggio da effettuarsi dal Direttore Generale o suo delegato. Delle operazioni di sorteggio verrà redatto apposito verbale, reso pubblico.

ART. 11 COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DI GESTIONE

L'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 prevede forme di compartecipazione degli utenti ai costi di gestione della Struttura/servizio, differenziate in base alla capacità contributiva del nucleo familiare determinata con riferimento alla certificazione ISEE, stabilendo annualmente l'eventuale fascia di esenzione per le famiglie con reddito basso ed in carico ai servizi sociali d'ambito¹.

¹ La soglia ISEE *minima*, al di sotto della quale si è esentati dalla compartecipazione ai costi del servizio, corrisponde al trattamento minimo della pensione INPS, rinnovato annualmente. Per l'anno 2021 essa è pari a € 6.702,54.







La compartecipazione delle famiglie viene determinata sulla base del costo medio orario complessivo per singola tipologia di servizio, il cui importo è decurtato annualmente della quota di finanziamento pubblico a copertura delle spese di gestione, derivanti da progetti presentati dal Piano di Zona o da finanziamenti specifici dei Comuni.

Inoltre, per la determinazione della retta si applica la disciplina dei "servizi a domanda individuale" di cui all'art. 6 del D.L. n. 55 del 28 febbraio 1983 (conv. nella legge 26 aprile 1983, n.131), che stabilisce: "tutte quelle attività poste in essere dall'ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell'utente. Servizi, per i quali, tra l'altro "è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge" (Corte Conti, sez. reg. contr. Sicilia delib. n.115/2015/PAR del 25 febbraio 2015)". In base alle fasce ISEE, viene riconosciuta la quota di compartecipazione calcolata secondo i seguenti criteri:

Fasce ISEE	Quote di compartecipazione ai servizi a titolarità pubblica (Percentuale sul costo della retta entro il 36%)		
Fino a € 6.703,01	FASCIA DI ESENZIONE		
<i>da</i> € 6.703,01 a € 13.406,00	5%		
da € 13.406,01 a € 20.109,00	25%		
da € 20.109,01 a € 26.812,00	50%		
da € 26.812,01 a € 33.515,00	75%		
da € 33.515,01 a € 40.218,00	100%		
oltre € 40.218,01	Costo intero della retta		
	(come da tariffe regionali di seguito indicate)		

ART. 12 DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI DI UFFICIO

La documentazione relativa agli utenti, conservata in originale presso l'Ufficio di Piano consortile e soggetta a privacy secondo indicazioni di legge, consta di:

- cartella personale del minore, contenente la documentazione amministrativa e tecnica;
- elenco dei bambini fruitori del servizio, distinto per eventuale sezione di frequenza;
- eventuale elenco di lista d'attesa;
- elenco delle figure professionali coinvolte;
- corrispondenza e tutti gli altri atti relativi alla gestione ed organizzazione del servizio, ivi compreso
 copia dei fogli di presenza mensili in uso presso il servizio.

TITOLO III – SISTEMA DI TARIFFAZIONE DEI SERVIZI ART. 13

ADOZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO

A seguito della emanazione delle tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali approvate dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 327 del 07/08/2015, l'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10 per l'erogazione dei servizi alla prima Infanzia a titolarità pubblica tiene conto della seguente Tabella di cui all'ALLEGATO A - TABELLE RELATIVE AI COSTI DA SOSTENERE NEI SINGOLI SERVIZI - La stima dei costi è stata effettuata sulla base degli standard strutturali, organizzativi nonché







funzionali di cui al Catalogo dei servizi approvato con DGRC n. 107 del 23/04/2014 in attuazione dell'art. 30 comma 10 del Regolamento regionale n. 4/2014.

Il procedimento adottato ricostruisce le spese omnicomprensive di gestione di una struttura con riferimento al costo dei singoli fattori produttivi. Le voci di costo considerate sono state raggruppate in due macro categorie:

- Costo per il personale;
- Costi di gestione (vitto, lavanderia, fitto e funzionamento, vestiario e beni per il tempo libero, consulenze e forniture, spese generali).

Struttura	Tipologia	N.	Ore lavorate al giorno	Ore mensili	RETTA PROCAPITE GIORNALIERA
	Coordinatore	1	2,5	65	
NIDO	Ed. Il livello	3	19	494	36,60
	Ed. III livello	1	38	988	
	Coordinatore	1	2,5	65	
MICRONIDO	Ed. Il livello	3	9,5	247	38,73
	Ed. III livello	1	19	494	
SPAZIO BAMBINI	Articolato su 50 minori e 3 ore SPAZIO servizio speculare al Micronido articolato su 3		16,47		
SPAZIO BAMBINI FAMIGLIE			14,53		

Nel caso specifico dei servizi a titolarità pubblica dell'Ambito S3 ex S10, gli utenti con reddito inferiore ai 40.2018,01 euro concorrono alla copertura del costo del servizio mediante il pagamento di una quota mensile la cui entità corrisponde all'importo del 36% delle tariffe generali riportate nella tabella precedente, come per servizi a domanda individuale.

Tale agevolazione sarà applicata solo nel caso in cui dai costi generali si potrà decurtare annualmente la quota di cofinanziamento pubblico, come specificato al precedente art. 10.

Le tariffe dei servizi all'Infanzia, sia asili nido che i servizi integrativi al nido, a titolarità pubblica, saranno annualmente definite e determinate.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito n. 2 tabelle esplicative riferite alle quote di compartecipazione per la frequenza al servizio MICRO NIDO e per la frequenza al servizio SPAZIO BAMBINI E BAMBINE, **di cui Allegato 1** al presente regolamento.

L'eventuale esonero del contributo può essere accordato soltanto in favore di bambini ammessi a programmi di assistenza come da regolamento socio-assistenziale. In tal caso la retta viene coperta attraverso contributi programmati specificamente nelle annualità del Piano di zona oppure dai Bilanci comunali degli enti associati, per interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

ART. 14 VOUCHER / BUONI SERVIZIO

L'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10, al fine di favorire, l'accesso a servizi per l'Infanzia prevede nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente, l'uso dello strumento dei *Voucher/Buoni Servizio* per l'acquisto di posti nido e di tutti i servizi di cui al presente regolamento.

I Voucher/Buoni Servizio sono utilizzati per il pagamento, in tutto o in parte, dei costi per l'acquisto dei suddetti servizi presso **strutture private** regolarmente accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d),







dell'articolo 14, commi 5 e 7, e dell'articolo 45 della L.R. n. 11/2007, dotate dei titoli abilitativi di cui al Regolamento n. 4 del 7/04/2014 "Regolamento di attuazione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n.11-BURC n. 28 del 28 Aprile 2014 e dei requisiti specifici di cui al catalogo dei servizi ex DGRC n. 107/2014.

ART. 15

BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO AL SISTEMA DI BUONI E SERVIZI

Sono beneficiari dei Voucher/Buoni Servizio finalizzati all'accesso alle strutture e servizi di cui al presente regolamento i nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Ambito S3 ex S10 con a carico figli minori conviventi di età compresa tra i 0-3 anni, anche adottati e/o in affido in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte dell'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni;
- Residenza in uno dei Comuni dell'Ambito S3 ex S10 da almeno 1 anno;

Può presentare domanda di Voucher/Buoni Servizio per l'accesso presso struttura o erogazione di servizio di cui al presente regolamento il genitore o chi ne fa le veci.

ART. 16 VALORE E DURATA DEL VOUCHER /BUONO SERVIZIO

L'Azienda Speciale Consortile AGORA' S10, in quanto soggetto pubblico, disciplina le suddette forme di compartecipazione degli utenti ai costi di gestione della Struttura/servizio, anche attraverso la differenziazione del valore dei Voucher/Buoni Servizio di cui al precedente articolo 15.

L'importo massimo dei Voucher/Buoni Servizi è stabilito nella misura proporzionale al costo del servizio, per ogni mensilità riconosciuta e, comunque, fino ad un massimo di 11 mensilità e secondo disponibilità finanziaria dell'Ambito S3 ex S10.

In base alle fasce ISEE, viene riconosciuta una quota di voucher calcolata secondo i criteri di seguito riportati:

Fasce ISEE	Percentuale del Voucher/ Buono (se la tariffa mensile del servizio dovesse risultare inferiore al valore del Voucher/Buono servizio, le percentuali sotto riportate sono da
< € 6.703,01	riferirsi alla tariffa del servizio stesso) 100%
<i>da</i> € 6.703,01 a € 20.109,00	75%
da € 20.109,01 a € 33.515,00	50%
€ 33.515,01 a € 40.218,00	25%
Oltre € 40.218,01	0 %

ART. 17 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE AI SERVIZI E UTILIZZO BUONI

L'Assegnazione dei Voucher/Buoni Servizio consente la frequenza di strutture/servizi privati accreditati di cui al presente regolamento, con compartecipazione alla spesa da parte dell'Ambito S3 ex S10.

La famiglia, in seguito ad approvazione di avviso pubblico da parte dell'Ufficio di Piano consortile, avanza domanda di accesso ai Voucher/ Buoni servizio.

Sulla base delle istanze pervenute e previa verifica della sussistenza dei requisiti disciplinati dall'Avviso pubblico di cui al comma precedente, viene stilata una graduatoria tenendo conto di:

- a. situazione familiare con particolare riferimento alla presenza di un solo genitore, al numero dei componenti, alla loro situazione lavorativa, alla presenza di disabilità e ad ogni altro elemento significativo al fine della individuazione del bisogno;
- b. tempo di attesa per le domande non soddisfatte alla scadenza della graduatoria;







c. situazione economica.

La graduatoria è stilata sulla base dei requisiti e del punteggio massimo conseguibile, di cui al precedente art. 10.

ART. 18 ACCESSO E FRUIZIONE DEI SERVIZI

L'Ufficio di Piano consortile in seguito ad esame istruttorio delle domande ricevute formula una graduatoria degli aventi diritto di accesso ai posti/utenti presso strutture accreditate.

Per gli aventi diritto ai Voucher/Buoni Servizio, l'Azienda speciale consortile AGORA' S10, formulata la graduatoria, stabilita la data a partire dalla quale ricevere le opzioni di cui al presente articolo, nonché il termine ultimo per la ricezione delle stesse, comunica all'utente l'assegnazione del Voucher/Buono Servizio e, con gli strumenti concordati e attraverso i recapiti indicati nella domanda di ammissione, invita le famiglie assegnatarie dei Voucher/Buoni servizio ad opzionare un servizio tra quelli accreditati e presenti sul territorio dell'Ambito S3 ex S10.

L'utente comunica all'Ambito la propria opzione del servizio in forma scritta, tramite e-mail certificata, a partire dalla data indicata nella comunicazione di cui al comma precedente e nel rispetto dei termini ivi previsti. Le comunicazioni pervenute prima o dopo i termini fissati, si considerano come non pervenute.

La famiglia accetta il posto o servizio assegnato attraverso comunicazione in forma scritta inviata, tramite fax o e-mail certificata, all'indirizzo dell'Ambito S3 ex S10 entro due giorni lavorativi dalla comunicazione .

L'Ufficio di Piano, sulla base delle ammissioni, predispone per ogni servizio un piano di inserimento e le modalità di erogazione dei Voucher/Buoni Servizio.

ART. 19 MANCATA ACCETTAZIONE E RINUNCIA DEL SERVIZIO

La mancata accettazione del posto presso il servizio determina la cancellazione del nominativo del minore dalla graduatoria unicamente per quel servizio.

Il nominativo del bambino o della bambina è cancellato definitivamente dalla graduatoria se il genitore non accetta, nelle forme dovute, il posto assegnato in tutti i servizi scelti.

ART. 20 DIMISSIONI DAL SERVIZIO

Le dimissioni volontarie dal servizio sono presentate in forma scritta dalla famiglia al servizio di riferimento, almeno quindici giorni prima dell'ultimo giorno di frequenza.

TITOLO IV - NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 21 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO SANITARIO

Le malattie infantili essendo per la gran parte contagiose, si consiglia la frequenza dei servizi per la prima infanzia solo quando i bambini si trovano in buone condizioni di salute, nel rispetto della salute degli appartenenti alla comunità: bambini ed adulti.

Ai fini della piena attuazione di interventi di prevenzione primaria, gli educatori del nido provvederanno a segnalare problematiche sanitarie (episodi epidemici, pediculosi, episodi ricorrenti, ecc.), rilevanti per la comunità, al funzionario Responsabile del Servizio, che provvederà ad indirizzare le segnalazioni ai servizi sanitari competenti.

In merito alle certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente. L'ammissione al nido sarà consentita anche in assenza di presentazione di certificato vaccinale (o dichiarazione sostitutiva) prevedendo, nel contempo, la segnalazione del fatto all'Azienda ASL







competente per gli opportuni e tempestivi interventi. Tuttavia, considerata l'età dei bambini e le particolari caratteristiche delle collettività a frequenza facoltativa, che presentano situazioni di maggior promiscuità, è necessario che i genitori, consapevoli dei possibili rischi che la mancata esecuzione delle vaccinazioni può comportare per il proprio figlio e per la collettività, siano informati sul fatto che l'accesso al nido potrà, in qualunque momento, essere riconsiderato qualora venissero a modificarsi le condizioni che ne hanno inizialmente consentito l'accesso.

ART. 22 RIAMMISSIONE AL SERVIZIO

Per le riammissioni al servizio del bambino è necessario il certificato del medico curante qualora l'assenza per malattia sia superiore a n. 5 giorni. I cinque giorni si calcolano dal primo giorno di assenza effettiva e comprendono le eventuali festività intermedie (non vengono calcolate eventuali festività iniziali e finali). Lo stesso vale anche nel caso di malattie infettive soggette a denuncia di cui al D.M. del 15.12.1990 (es.: varicella, morbillo, rosolia, congiuntivite infettiva, enterite infettiva, ecc.).

ART. 23 SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Il personale non è autorizzato a somministrare ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la salute del bambino.

La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra e/o del medico di famiglia che dovrà dichiararne la indispensabilità e indifferibilità e dovrà contenere indicazione della posologia, dell'orario e della via di somministrazione. È necessaria inoltre l'autorizzazione scritta da chi esercita la tutela genitoriale.

La prescrizione medica dovrà essere rinnovata annualmente salvo i casi diversamente attestati dal pediatra e/o medico di famiglia.

ART. 24 COMPORTAMENTO IN CASI DI INCIDENTI

In caso di incidenti lievi del bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico.

Nei casi in cui il bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) l'educatore provvederà ad attivare l'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) e avviserà la famiglia.

Nel caso in cui un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, il bambino potrà frequentare il servizio:

- previa presentazione di un'autocertificazione del genitore, nella quale dichiari di avere consultato il proprio medico e di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità:
- compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

ART. 25 COMPORTAMENTO IN CASO DI MALATTIE E PEDUCULOSI

Nei casi di malattie acute febbrili e/o stato di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di diarrea, pianto inconsolabile da dolore.) o sintomi di malattia contagiosa non febbrile che si manifestino durante la frequenza al servizio, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, il bambino dovrà essere allontanato dal servizio stesso.

I seguenti sintomi verranno considerati indice di malattia sicuramente contagiosa:







- diarrea, con presenza di muco e sangue;
- congiuntivite con lacrimazione di tipo purulento, accompagnato eventualmente da parziale e/o totale chiusura dell'occhio per gonfiore palpebrale;
- stomatite, presenza di numerose afte, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della parte interna delle guance e gengive, accompagnate eventualmente da bollicine sulla cute intorno alla bocca, con difficoltà ad alimentarsi.

Nei casi previsti, fortemente sospetti di malattia infettiva, per la riammissione alla frequenza del servizio è necessaria una certificazione da parte del pediatra curante, anche se non sono trascorsi n. 5 giorni di assenza. Nei casi di pediculosi, in presenza di un solo caso, il bambino potrà frequentare il servizio, solo previa presentazione di una dichiarazione di avvenuto trattamento su apposito modulo predisposto dal servizio. Sarà cura dell'educatore inoltre, avvertire tutti i genitori del gruppo affinché controllino i propri figli per escludere eventuali infestazioni.

Nel caso in cui il fenomeno pediculosi sia diffuso e non si identifichino specifici casi sospetti, sarà necessario chiedere a tutti i genitori una dichiarazione che attesti l'avvenuto controllo della testa e l'adozione degli idonei provvedimenti; conseguentemente dovrà essere ammesso alla frequenza del servizio solo chi ne è in possesso. In situazioni particolari, ovvero di fronte al reiterarsi della situazione, il Responsabile del Servizio può richiedere la consulenza e/o l'intervento dei servizi sanitari competenti.

ART. 26 DIETA ALIMENTARE

La dieta per i bambini é definita dai servizi sanitari competenti in materia nonché dalle recenti linee di indirizzo della Regione Campania per l'elaborazione dei menu degli asili nido (Decreto Dirigenziale n. 140 del 08/04/2021).

Le richieste di variazione al menù per motivi sanitari devono essere debitamente certificate dal pediatra di famiglia.

In caso di disturbi fisici temporanei, è prevista una dieta differenziata fino a n. 3 giorni previa comunicazione da parte dei genitori.

TITOLO V - ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 27 VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza e controllo sui servizi erogati e sui criteri di efficacia e di efficienza delle strutture sono esercitate dall'Ufficio di Piano consortile, avvalendosi anche degli uffici tecnici e dei servizi sociali dei comuni associati nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, delle Unità Operative sanitarie competenti per territorio.

La vigilanza ed il controllo si esercitano mediante richiesta di informazioni, controlli periodici annuali ed ispezioni non programmate e riguardano ogni aspetto rilevante dell'attività autorizzata ed, in particolare, la realizzazione delle attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla carta dei servizi, nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti in base ai quali il Soggetto è stato Autorizzato e Accreditato.

L'ufficio di Piano effettua controlli anche a campione e, in caso di irregolarità riscontrate, formula osservazioni e rilievi al soggetto titolare della struttura o del servizio.

La non sussistenza e non permanenza dei requisiti e degli obblighi in base ai quali il soggetto risulta autorizzato e/o accreditato, o il mancato adeguamento ad essi successivamente alle osservazioni e/o rilievi di cui al punto precedente, determina la decadenza dell'Autorizzazione al funzionamento e l'attuazione delle conseguenze previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi non veritieri.







I soggetti titolari delle strutture e dei servizi di cui al presente regolamento inviano all'amministrazione competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti richiesti.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI

L'Azienda Speciale Consortile Agorà S10 tratterà i dati di cui entrerà in possesso esclusivamente per le finalità attinenti il presente Regolamento e nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

I dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti e trattati in forma scritta e/o supporto magnetico, elettronico o telematico, per le rilevanti finalità di interesse pubblico indicate dal presente Regolamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione al beneficio di cui sopra. I soggetti interessati godono dei diritti di cui al DLgs 196/03 tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione di dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il diritto di opposizione al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l'Ufficio di Piano consortile AGORA' S10 nella persona del Direttore Generale

ART. 29 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La responsabilità del Procedimento è in capo al Direttore generale dell'Azienda Speciale Consortile Consorzio Sociale AGORA' S10 o a un suo delegato.

ART. 30 TUTELA DEGLI UTENTI

È garantita la tutela del diritto degli utenti attraverso la procedura di reclamo prevista dal Regolamento Regionale di Attuazione della legge n. 11/07.

ART. 31 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno seguente a quello della seduta dell'Assemblea Consortile del Consorzio Sociale Agorà S10, che l'ha approvato.

L'eventuale integrazione o modifica del presente Regolamento è di Competenza dell'Assemblea Consortile e il Direttore Generale ha facoltà di proporre modifiche o integrazioni.

TABELLE ALLEGATO 1)

A - TARIFFE PER SERVIZIO NIDO D'INFANZIA

Fasce ISEE	Quote di compartecipazione	RETTA GIORNALIERA	RETTA
	ai servizi a titolarità pubblica	MICRO NIDO (36%)	MENSILE
	(Percentuale sul costo della retta)	*determinata come segue: € 36,60 - 36% = € 13,18	€ 290,00







Fino a € 6.703,01	FASCIA DI ESENZIONE	€ -	€ -
da € 6.703,01 a € 13.406,00	5%	€ 0,66	€ 14,52
da € 13.406,01 a € 20.109,00	25%	€ 3,30	€ 72,60
da € 20.109,01 a € 26.812,00	50%	€ 6,60	€ 145,20
da € 26.812,01 a € 33.515,00	75%	€ 9,88	€ 217,36
da € 33.515,01 a € 40.218,00	100%	€ 13,18	€ 289,96
oltre € 40.218,01	costo intero della retta	€ 36,60	€ 852,06

^{*} la retta è calcolata su un tempo parziale di 5h al giorno senza pranzo. L'eventuale incremento orario ed il pranzo incideranno sul costo giornaliero in misura proporzionale alla spesa.

B - TARIFFE PER SERVIZIO MICRO - NIDO D'INFANZIA

Fasce ISEE	Quote di compartecipazione ai servizi a titolarità pubblica	RETTA GIORNALIERA MICRO NIDO (36%)	RETTA MENSILE
	(Percentuale sul costo della retta)	*determinata come segue: € 38,73 - 36% = € 13,94	€ 306,68
Fino a € 6.703,01	FASCIA DI ESENZIONE	€ -	€ -
da € 6.703,01 a € 13.406,00	5%	€ 0,70	€ 15,40
da € 13.406,01 a € 20.109,00	25%	€ 3,49	€ 76,67
da € 20.109,01 a € 26.812,00	50%	€ 6,97	€ 153,34
da € 26.812,01 a € 33.515,00	75%	€ 10,46	€ 230,01
da € 33.515,01 a € 40.218,00	100%	€ 13,94	€ 306,68
oltre € 40.218,01	costo intero della retta	€ 38,73	€ 852,06

^{*} la retta è calcolata su un tempo parziale di 5h al giorno senza pranzo. L'eventuale incremento orario ed il pranzo incideranno sul costo giornaliero in misura proporzionale alla spesa.

C – TARIFFE PER SERVIZI INTEGRATIVI ED ALTRI SERVIZI SPERIMENTALI (ES. **SPAZIO BAMBINI E BAMBINE**)

Fasce ISEE	Quote di compartecipazione	RETTA GIORNALIERA	RETTA
	ai servizi a titolarità pubblica	SPAZIO B&B (36%)	MENSILE
		(calcolata su 3h al giorno senza	
		merenda)	

^{**}la restante parte della retta decurtata del 36% sarà coperta dal cofinanziamento pubblico dei servizi (ad es. Fondi S.I.E.I., Progetti PAC, progetti finanziati con il F.U.A., altre sovvenzioni da finanziamenti Nazionali, regionali e dell'UE, ecc.)

^{**}la restante parte della retta decurtata del 36% sarà coperta dal cofinanziamento pubblico dei servizi (ad es. Fondi S.I.E.I., Progetti PAC, progetti finanziati con il F.U.A., altre sovvenzioni da finanziamenti Nazionali, regionali e dell'UE, ecc.)







	(Percentuale sul costo della retta)	*determinata come segue: € 16,47 - 36% = € 5,93	€ 130,44
Fino a € 6.703,01	FASCIA DI ESENZIONE	€ -	€ -
da € 6.703,01 a € 13.406,00	5%	0,30	€ 6,60
da € 13.406,01 a € 20.109,00	25%	€ 1,48	€ 32,56
da € 20.109,01 a € 26.812,00	50%	€ 2,97	€ 65,34
da € 26.812,01 a € 33.515,00	75%	€ 4,45	€ 97,90
da € 33.515,01 a € 40.218,00	100%	€ 5,93	€ 130,46
oltre € 40.218,01	costo intero della retta	€ 16,47	€ 362,34

^{*} la restante parte della retta decurtata del 36% sarà coperta dal cofinanziamento pubblico dei servizi (ad es. Fondi S.I.E.I., Progetti PAC, progetti finanziati con il F.U.A., altre sovvenzioni da finanzamenti Nazionali, regionali e dell'UE, ecc.)